

Prato, 13 ottobre 2022

Multiutility Toscana

note per consultazione pubblica

premessa

È necessaria una premessa per illustrare le ragioni di una opposizione al progetto della Multiutility, di tutto il suo percorso compreso la quotazione in borsa come obiettivo finale.

Non è una posizione ideologica e preconcepita, è una opinione che nasce da riflessioni e valutazioni concrete che le vicende attuali confermano per quanto riguarda gli effetti che producono.

I servizi pubblici hanno una funzione importante in un sistema sociale ed economico ma sono estranei al libero mercato e alla concorrenza che, in quanto elemento naturale di regolazione della qualità e dei prezzi dei beni e servizi produce effetti positivi nei confronti dei consumatori ma anche nei livelli occupazionali.

Se i servizi pubblici diventano parte del mercato e della concorrenza, pur avendo una funzione diversa, cioè quella di redistribuzione della ricchezza e quella di volano dello sviluppo sociale ed economico inteso anche come sostegno delle imprese, il sistema non funziona più. La finanziarizzazione della gestione dei servizi pubblici, che è quello che sta accadendo, sostituisce con i mercati finanziari, che non sono mercati ma strumenti, i mercati reali, quelli di scambio di beni e servizi destinati alla soddisfazione di bisogni non primari, ed il sistema degenera con l'impoverimento delle persone o con la chiusura o trasferimento delle imprese all'estero creando disoccupazione.

Le multiutility, anche se non quotate (la quotazione in Borsa è solo un ulteriore aggravamento), sono una delle principali cause di degenerazione del sistema con tariffe più alte del dovuto e servizi meno efficienti ed efficaci per una riduzione dei costi in funzione del loro scopo. cioè il profitto.

La quotazione richiede utili e dividendi più alti per rendere più appetibile il titolo e la sua maggiore volatilità oltre a ciò deve garantire una capitalizzazione di borsa sempre più elevata, una capitalizzazione completamente estranea alla società e alle sue attività che arricchisce, anche se virtualmente, l'azionista o meglio in prevalenza i fondi di investimento che utilizzano i risparmi delle persone.

Non possiamo più permettere affermazioni come "oltre 11 milioni di euro di dividendi distribuiti ai Comuni soci e ed il patrimonio netto che cresce per il terzo anno consecutivo" (Consiag 14.07.2022) che hanno come contropartita tariffe più alte per le famiglie e maggiori costi indiretti ed impropri per le imprese che sono costrette a chiudere o ad andarsene in altri Paesi europei.

Le motivazioni

Nelle relazioni degli amministratori viene spiegato che "la crescente concentrazione degli operatori della vendita con il conseguente sviluppo della competizione e delle dimensioni minime necessarie per competere ha suggerito alle Parti di studiare l'opportunità di costruire una «soluzione industriale» che eviti il rischio di graduale perdita del presidio territoriale e conseguentemente conservi la presenza degli enti locali nella gestione delle utilities verso la collettività e la salvaguardia dei livelli occupazionali".

Una frase fatta, un luogo comune, non è assolutamente vero che una maggiore dimensione, specialmente in servizi caratterizzati da una forte territorialità possa produrre una perdita del presidio, semmai è vero il contrario, tanto più se, nonostante l'affermazione, gli Enti locali vengono in realtà esclusi non solo dalla gestione ma anche dagli indirizzi e dalle strategie, come di seguito verrà meglio precisato, si perderà il senso di Bene Comune ed il presidio territoriale non avrà più alcuna ragione di esistere.

La gestione delle utilities sarà sempre più lontana dalla collettività, cioè dall'attenzione che il Comune presta nella soddisfazione dei bisogni primari delle persone e la percezione da parte dell'utente di questa mancata attenzione sarà sempre più forte e lo allontanerà fatto salvo quei servizi gestiti in regime di monopolio naturale dai quali l'utente non potrà staccarsi perchè sono un'imposizione alla quale non si possono cercare alternative.

La salvaguardia dei livelli occupazionali è inconciliabile con la ottimizzazione dei costi perchè, nelle aggregazioni una delle ottimizzazioni è proprio quella della riduzione del personale specialmente nelle attività generali ed amministrative.

Le altre motivazioni indicate dagli amministratori, comuni alle altre operazioni simili, non hanno mai avuto un reale riscontro salvo una, quella dell'attrazione di nuovi investitori che, però non portano alcun beneficio alla società e tanto meno ai servizi, sono solo operatori finanziari che con la acquisto e la vendita di titoli realizzano profitti di natura finanziaria e, oltre a questi incasserà consistenti dividendi. Questi investitori non sono interessati al servizio, a loro interessa solo che la società presenti caratteristiche di solidità economica e finanziaria per ridurre al minimo il rischio cosa che un servizio pubblico garantisce per la reale mancanza di un rischio d'impresa, fatta salva l'eventuale mala gestio.

La quotazione della Multiutility agevola l'ottenimento di finanziamenti da destinare agli investimenti? No. L'unico finanziamento è quello della sottoscrizione delle azioni da parte degli "investitori" ma solo all'atto dell'emissione, perchè le operazioni successive saranno completamente estranee alla società. Si tratta di un finanziamento molto più oneroso di quelli che si potrebbero ottenere attraverso prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari simili con costi notevolmente inferiori. Le azioni sottoscritte all'atto dell'emissione e in circolazione successivamente sono un debito verso i sottoscrittori rappresentato da una parte del capitale che si adegnerà in funzione dei risultati di esercizio, i profitti, di cui una parte verrà corrisposta attraverso i dividendi ma la parte residua sarà comunque di competenza dei possessori delle azioni contribuendo alla remunerazione del capitale investito.

Poiché le tariffe sono l'ultimo dei problemi e se aumentano, pazienza, l'importante è l'attrazione degli investitori. Nella relazione degli amministratori viene spiegato che l'operazione porterà ad un miglioramento della qualità dei servizi stessi, contestualmente ad una riduzione delle relative tariffe, se non si verificherà, pazienza, non è né un impegno e nemmeno un obbligo è solo una narrazione.

Quali sono, allora le motivazioni? Se consideriamo che la spinta in questa direzione proviene dalla governance e fortemente voluta dai Sindaci dei principali Comuni, la ragione non può essere che quella della creazione di un vero e proprio centro di potere con grandi opportunità di clientele attraverso i Consigli di Amministrazione e gli organi di controllo delle numerose società controllate e collegate.

La maggioranza pubblica nella società quotata non è voluta per garantire il controllo pubblico ma per garantire il controllo di qualcuno.

Non è un caso che alle società quotate non si applica il d.lgs. 175/2016, il Testo Unico per le Società pubbliche, che prevede varie limitazioni compreso il limite dei compensi agli amministratori e alla loro inconfiribilità, nell'ipotesi che negli anni precedenti abbiano ricoperto ruoli esecutivi negli Enti con oltre 15 mila abitanti o in altre società a controllo pubblico, oltre alle regole per la trasparenza degli appalti, delle assunzioni.

Il ruolo dei Comuni e loro Sindaci.

Già nelle attuali società il ruolo dei Comuni è molto limitato perchè le loro competenze sono fissate dall'art. 2364 alle quali si sono aggiunte funzioni di controllo fissate dal TUSP ma la partecipazione di I livello, cioè diretta, dei Comuni e la dipendenza della nomina degli amministratori dai Comuni fa sì che, almeno per i Comuni più grossi, la possibilità di indirizzo dell'attività sia molto probabile.

Nella prima fase, quella post-fusione, lo Statuto ed il Patto Parasociale prevede che le nomine nelle società controllate e collegate vengano deliberate dall'assemblea della società post-fusione.

Nella seconda fase, quella successiva alla costituzione della Multiutility 2, e in quella finale, cioè dopo la quotazione in Borsa non è così. La presenza degli Enti locali nella gestione della società si limiterà infatti alla partecipazione all'assemblea della società quotata e all'incasso dei dividendi.

La nomina degli amministratori e degli organi di controllo sarà una competenza degli amministratori della società quotata con tutto quello che questa comporta anche nella logica di una conservazione del presidio territoriale.

Le osservazioni dell'esperto nominato dal tribunale per la relazione sulla congruità del concambio.

Rileviamo nella relazione dell'esperto alcune puntualizzazioni e sottolineature che sono motivo di preoccupazione oltre che perplessità.

- pag. 24 - I business in cui le Società operano sono influenzati dall'andamento dello scenario energetico di riferimento: le principali ipotesi sottostanti le proiezioni economico-finanziarie potrebbero, anche in relazione alla variabilità dell'attuale scenario macroeconomico, non realizzarsi, con conseguenti impatti, anche rilevanti, sui risultati delle valutazioni;

Non si comprendono le ragioni dell'urgenza a fronte di una situazione come quella descritta dall'esperto che potrebbe avvantaggiare qualche Comune a danno di altri Comuni anche nella divisione degli utili, aspetto utile e significativo per la dimostrazione di che cosa potrebbe succedere alterando la congruità dello stesso concambio; sarebbe perciò meglio rinviare l'operazione in attesa di una soluzione del problema energetico.

- pag. 25 - le assunzioni sottostanti i vari business plan (ad es. inflazione, andamento tassi, WACC regolatori ecc.) potrebbero risultare diverse tra loro in quanto redatti singolarmente da ciascuna Società e sui quali non è stata effettuata alcuna due diligence per confermare e/o rivedere i singoli dati;

Non è ammissibile gestire Beni Comuni, cioè della collettività, con tale superficialità e noncuranza essendo i Sindaci solo i mandatari per la loro gestione senza esserne i proprietari.

- pag. 25 - nell'elaborazione del business plan di Publiacqua S.p.A. si è ipotizzato il rinnovo della concessione al 2031, rispetto all'attuale 2024. Tale ipotesi in teoria potrebbe non verificarsi;

Ipotesi non solo teorica considerato che dovrebbe essere deliberata da un organismo istituzionale, l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana, ed in contrasto con le direttive europee che consentono la proroga solo per evitare l'interruzione di pubblico servizio che, comunque, con scadenza tra due anni potrebbe essere affidata con la normale procedura di evidenza pubblica o, meglio ancora, con la gestione in house più gradita agli utenti considerato l'esito referendario del 2011, senza ricorrere a strani meccanismi che potrebbero agevolare qualcuno.

- pag. 25 – Il metodo di valutazione presenta un'elevata soggettività valutativa riflessa in particolari ipotesi ed assunzioni come la scelta di valori adeguati al Market Risk Premium, coefficiente di crescita (g) e Beta e non tiene conto delle condizioni dei mercati e dell'andamento borsistico in generale;
- pag. 25 - non è stata portata avanti una due diligence per confermare e/o rivedere i business plan delle Società;
- pag. 25 - le valutazioni non riflettono i contenziosi in essere, né i rischi legali e fiscali connessi alle aziende e alla loro attività. Le valutazioni non riflettono possibili perdite derivanti alle aziende, da insussistenze dell'attivo, da sopravvenienze passive o minusvalenze, o da perdite monetarie;

Se dovessero verificarsi le perdite evidenziate dall'esperto chi se ne farà carico? Sempre l'utente oppure il cittadino proprietario dei Beni Comuni.

Queste note dell'esperto, alle quali se ne potrebbero aggiungere ulteriori che per brevità evitiamo, portano l'esperto alla seguente conclusione:

"le assunzioni sottostanti i vari business plan (ad es. inflazione, andamento tassi, WACC regolatori ecc.) potrebbero risultare diverse tra loro, sia perché redatti singolarmente da ciascuna Società, sia perché non supportati da alcuna due diligence per confermare e/o rivedere le assunzioni e i conseguenti output. In assenza di una due diligence o di una fairness opinion, abbiamo acquisito acriticamente i dati previsionali presenti nei business plan;"

Sarebbe sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia, quella prevista dall'art. 1768 del Codice civile per il caso di custodia che, in fondo, è quello che compete al Sindaco su beni che non sono di sua proprietà, rifiutare un progetto di fusione e relativo concambio che, proprio per quanto espresso dall'esperto nominato dal tribunale, manifesta la superficialità e, forse, la negligenza usata. Non compete a noi la valutazione della posizione dei Sindaci con l'approvazione del progetto nelle decisioni che l'assemblea delle società coinvolte dovranno assumere e anche la eventuale presenza di un danno erariale, per questo motivo vi informiamo che in caso di approvazione del progetto provvederemo a segnalare alla Corte dei Conti, sezione controllo, tutte le nostre perplessità e dubbi.

la consultazione pubblica

Non vogliamo e non intendiamo entrare nel merito della questione se dovuta o meno, toccherà ad altri valutarlo, cioè sempre la Corte dei Conti, ci meraviglia il fatto che fino a pochi giorni fa sembrava non dovuta e, infatti, nessun Comune, a parte Pontassieve, l'ha avviata. Poi, all'improvviso, forse per un parere legale che ha sollevato il dubbio, tutti i Comuni hanno avviato la procedura con un termine per esprimersi di 3 o 4 giorni, anche perchè sia i Consigli Comunali che le Assemblee delle società per le decisioni sul progetto erano già convocate. Un termine di pochi giorni per leggere e studiare un dossier di oltre 500 pagine e senza disporre di strumenti come quelli di calcolo ad esempio dei business plan e del concambio costringendo pure i cittadini ad assumerne acriticamente i risultati, cosa ammissibile per l'esperto al quale competeva la valutazione della metodologia utilizzata ma non ammissibile per i cittadini che non vogliono fermarsi al metodo ma vogliono comprendere il merito.

Che cosa succederà ai Comuni che hanno già deliberato nei Consigli Comunali l'approvazione o meno del progetto che, senza colpa, non hanno indetto la consultazione pubblica. Se verrà annullata la delibera dei Consigli comunali quali saranno le conseguenze?

Avete avviato la consultazione pubblica ma, in realtà, l'avete impedita ai vostri cittadini cioè a quelli che dovrebbero esprimere un parere.

Vorremmo ricordarvi richiamando l'art. 1 del d.lgs 33/2013, che, pur non relativo all'operazione societaria in oggetto, è indicativo dell'etica che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra cittadini e loro delegati nelle istituzioni: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", Anche di questo non ci dimenticheremo.

Consiag Servizi Comuni

Nel bilancio al 31.12.2021 di Consiag spa è indicata la partecipazione nella società "Consiag Servizi Comuni srl" che eroga servizi ai Comuni con gestione diretta ossia in house providing.

La normativa europea, dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sino alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e alla legislazione italiana, codice degli appalti e Testo unico società pubbliche, hanno fissato dei requisiti essenziali per l'applicazione dell'in house tra le quali una partecipazione interamente pubblica. Tale situazione non sarà più garantita da un'operazione che prima della quotazione trasferirà la quota di partecipazione ad una società mista, e dopo la quotazione ad una società totalmente privata.

I Comuni, che oggi beneficiano dei servizi di Consiag Servizi Comuni, dovranno affidare o appaltare i servizi con procedure ad evidenza pubblica (la gara) con il rispetto delle soglie previste dalle direttive europee e con i contenuti del DDL concorrenza.

Gli effetti si trasferiranno sui cittadini con minori servizi o maggiori costi. Questo è un esempio dell'ottimizzazione dei servizi che la Multiutility realizzerà.

Nel progetto questa società non è nemmeno citata, se fosse già stata esclusa dall'operazione straordinaria dopo il 31.12.2021, però, l'affermazione che la valutazione delle società coinvolte è stata effettuata con riferimento ai bilanci delle singole società al 31.12.2021 non sarebbe reale e potrebbe richiedere una revisione stessa del progetto come previsto dall'art. 2502, comma II, del Codice civile.

Le variazioni al progetto di fusione

Sempre richiamando l'art. 2502, comma II, del Codice civile che recita: "La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi".

Con tutte le variazioni che i Comuni stanno proponendo e di cui parecchie possono avere caratteristiche e gli effetti del comma dell'art. 2502 citato che cosa succederà? Si procederà senza recepire le variazioni proposte perchè non si può perdere tempo, bisognerà rispettare il cronoprogramma stabilito?

Relazione all'Autorità per il mercato e la concorrenza

Sarà nostra premura, con altri, presentare, oltre quella già indicata alla Corte dei conti, sezione controllo, una relazione all'Autorità per il mercato e la concorrenza per spiegare le ragioni per cui questa operazione non ottimizza i servizi ma i profitti a danno degli stessi servizi e degli utenti.